

Art. 1 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità)

Tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati

189. Al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'[articolo 51](#):

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Regime-fiscale e degli oneri economici)»;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.»;

Imposta di bollo sulle comunicazioni riguardanti i prodotti finanziari

509. Nel sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole: «e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200» sono inserite le seguenti: «, nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.»